



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

**VISTO** il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento contenente i criteri per l’esercizio dell’autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta Formazioni Artistica e Musicale e, in particolare, l’articolo 7, comma 6, lettera d) e comma 7, concernente la definizione della dotazione organica delle Istituzioni AFAM;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, recante Settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;

**VISTO** Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, e successive modificazioni, recante Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, la cui entrata in vigore è stata rinviata all’anno accademico 2024/2025 dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, e in particolare l’articolo 1, comma 892;

**VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e in particolare l'articolo 19, comma 3-bis, richiamato dall'articolo 1, comma 892, della legge n. 178/2020;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

**CONSIDERATO** che la legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 892 autorizza la spesa di euro 19,5 milioni al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio, come modificato dall'art. 1, comma 308, lett. a) e b), l. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024, e in particolare gli articoli 162, 163 e 164 che, in attuazione dell'articolo 1, comma 892, della legge n. 178/2020 disciplinano i profili tecnici di modello vivente, tecnico di laboratorio, accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo;

**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e in particolare l'articolo 11, comma 1;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1660 del 27 dicembre 2023 che dispone la fusione dei Conservatori di musica di Cesena e di Rimini;

**VALUTATO** di utilizzare il numero di studenti quale parametro di stima delle necessità tra le diverse tipologie di Istituzioni;

**VALUTATO** di utilizzare il numero di docenti quale parametro di stima delle necessità all'interno della medesima tipologia di Istituzioni;

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 248;

**CONSIDERATE** le peculiarità didattiche e organizzative delle diverse tipologie di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

**CONSIDERATE** le specifiche esigenze tecniche e didattiche dell'Accademia di arte drammatica, dell'Accademia di danza e degli ISIA;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### *(Ripartizione delle risorse)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a euro 19.500.000,00, sono destinate per euro 18.758.414,08 a sostenere il costo del trattamento fondamentale, ivi compresi gli oneri fiscali e contributivi, derivante dall'ampliamento delle dotazioni organiche finalizzato all'inserimento delle figure di accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo, tecnico di laboratorio e modello vivente, e per euro 741.585,92 a sostenere il relativo costo del trattamento accessorio di tale personale.
2. Le risorse destinate al trattamento fondamentale del personale sono destinate per euro 13.555.726,32 alle retribuzioni, per euro 4.050.451,02 alla copertura degli oneri contributivi e per

euro 1.152.236,74 alla copertura degli oneri fiscali connessi all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

3. Le risorse destinate al trattamento accessorio del personale sono destinate per euro 535.905,42 ai compensi, per euro 160.128,54 alla copertura degli oneri contributivi e per euro 45.551,96 alla copertura degli oneri fiscali connessi all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
4. I fondi destinati al trattamento fondamentale del personale, pari a euro 18.758.414,08, sono attribuiti alle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, affinché provvedano all'inserimento in organico delle figure di accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo, tecnico di laboratorio e modello vivente.
5. I fondi cui al comma 4 sono destinati per euro 9.427.008,00 all'inserimento in organico di posizioni accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo e per la restante parte, pari a euro 9.331.406,08, sono ripartiti tra le diverse tipologie di Istituzioni (Accademie di belle arti, Conservatori di musica, ISIA, Accademia di danza, Accademia di arte drammatica, Politecnico delle arti) per l'inserimento di organico di ulteriori accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo o di tecnici di laboratorio o di modelli viventi.

## **Articolo 2**

### *(Criteri di ripartizione dei fondi)*

1. Le risorse, di cui all'articolo 1, comma 4, sono ripartite tra una "Quota vincolata accompagnatori" e una "Quota non vincolata".
2. La "Quota vincolata accompagnatori" è ripartita tra i Conservatori di musica nella cui dotazione organica relativa all'anno accademico 2023/2024 è presente almeno una cattedra attribuita a uno dei seguenti settori artistico-disciplinari:
  - a. Canto (CODI/23)
  - b. Musica vocale da camera (CODI/24)
  - c. Lied e oratorio in lingua tedesca (CODI/26)
  - d. Canto rinascimentale e barocco (COMA/16)
  - e. Canto jazz (COMJ/12)
  - f. Canto pop rock (COMP/05)
3. La "Quota vincolata accompagnatori" è ripartita attribuendo ai Conservatori di cui al comma 2:
  - a. un importo corrispondente al costo medio equivalente del profilo di accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo, pari a euro 42.464,00, in presenza di una cattedra tra quelle di cui al comma 2;
  - b. un ulteriore importo corrispondente al costo medio equivalente del profilo di accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo, pari a euro 42.464,00, per ogni due cattedre tra quelle di cui al comma 2 in aggiunta a quella di cui alla lettera a).
4. In seguito all'attribuzione dei fondi di cui alla "Quota vincolata accompagnatori", i fondi residui confluiscono nella "Quota non vincolata".
5. La "Quota non vincolata" è ripartita tra le Istituzioni AFAM statali come segue:
  - a. un importo corrispondente al costo medio equivalente del profilo di tecnico di laboratorio, pari a euro 42.464,00, è attribuito a ciascun ISIA;
  - b. un importo corrispondente al costo medio equivalente di tre unità del profilo di tecnico di laboratorio, pari a euro 127.392,00, è attribuito all'Accademia nazionale di danza e all'Accademia nazionale di arte drammatica;

- c. i fondi residui, in seguito alle attribuzioni di cui alle lettere precedenti, sono ripartiti tra l'insieme delle Accademie di belle arti e l'insieme dei Conservatori di musica in proporzione al numero di studenti iscritti a corsi ordinamentali nell'anno accademico 2022/2023;
  - d. i fondi destinati alle Accademie di belle arti, di cui alla lettera d), sono attribuiti a ciascuna Accademia di belle arti in proporzione al numero di cattedre di docenza all'interno delle dotazioni organiche relative all'anno accademico 2023/2024;
  - e. i fondi destinati ai Conservatori di musica, di cui alla lettera d), sono attribuiti a ciascun Conservatorio di musica in proporzione al numero di cattedre di docenza all'interno delle dotazioni organiche relative all'anno accademico 2023/2024;
  - f. a ciascuna Istituzione è garantita l'attribuzione di un importo corrispondente al costo medio equivalente del profilo di tecnico di laboratorio, pari a euro 42.464,00;
  - g. laddove l'applicazione dei criteri di cui alle lettere d) ed e) non consenta il raggiungimento dell'importo di cui alla lettera f), tale importo viene garantito mediante proporzionale diminuzione dei fondi assegnati alle restanti Istituzioni di cui alle lettere d) ed e).
6. Ai fini del presente decreto al Politecnico delle Arti di Bergamo viene assegnata la somma dell'importo spettante alla porzione di Politecnico coincidente con l'ex Istituto superiore di studi musicali Bergamo, sulla base del numero di studenti iscritti a corsi ordinamentali di ambito musicale e delle cattedre di docenza di ambito musicale, e dell'importo spettante alla porzione di Politecnico coincidente con l'ex Accademia di belle arti di Bergamo, sulla base del numero di studenti iscritti a corsi ordinamentali relativi ad arti visive e delle cattedre di docenza di tale ambito.
  7. Ai fini del presente decreto al Conservatorio di musica di Cesena-Rimini viene assegnata la somma dell'importo spettante all'ex Conservatorio di musica di Cesena e dell'importo spettante all'ex Conservatorio di musica di Rimini.
  8. La ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, viene effettuata secondo quanto riportato nella tabella A allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 3**

#### *(Ampliamento degli organici)*

1. Le Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale approvano l'ampliamento dell'organico, ripartendo i fondi destinati dal presente decreto tra i profili professionali di accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo, tecnico di laboratorio e modello vivente, come definiti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019-2021.
2. Le istituzioni al comma 1 trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca, con modalità telematiche definite dal competente ufficio del Ministero, le delibere di variazione dell'organico e l'ampliamento deliberato per la successiva approvazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
3. Eventuali risparmi di spesa conseguenti all'ampliamento di cui ai commi precedenti, da aggiornare in relazione all'aggiornamento degli indici di costo medio equivalente conseguenti ai successivi rinnovi contrattuali, rimangono nelle disponibilità dell'Istituzione assegnataria e possono essere utilizzati per successive variazioni di organico.

## **Articolo 4**

*(Figure a esaurimento)*

1. I docenti di “Pratica musicale in ambito coreutico” e “Accompagnamento e collaborazione al pianoforte per il canto e la danza”, inquadrati nei settori artistico-disciplinari ADTM/01 e ADRM/018, che alla data di approvazione del presente decreto risultano appartenenti ai ruoli delle istituzioni, espletano le funzioni di accompagnamento e collaborazione al pianoforte o alle percussioni previste dalle relative declaratorie. Tali figure sono mantenute a esaurimento.
2. In corrispondenza della cessazione di ciascuna delle unità di personale di cui al comma 1, l’Accademia nazionale cui tale personale appartiene approva la conversione della relativa cattedra in un posto di accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo o in altro profilo, in base alle proprie esigenze didattiche, di ricerca, di produzione e di funzionamento, con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

## **Articolo 5**

*(Reclutamento)*

1. Il reclutamento degli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, dei tecnici di laboratorio e dei modelli viventi, complessivamente di seguito “profili tecnici”, è disciplinato dal regolamento in materia di reclutamento del personale delle Istituzioni AFAM, di cui all’articolo 2, comma 7 lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Nelle more dell’applicazione del regolamento di cui al comma 1, il reclutamento dei profili tecnici, avviene, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, mediante assunzione a tempo indeterminato, nei limiti dei posti vacanti all’interno della dotazione organica e delle relative facoltà assunzionali, dei soggetti che abbiano superato un concorso pubblico per esami o per esami e titoli per l’accesso allo specifico profilo professionale e che abbiano maturato tre anni di servizio presso Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
3. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di servizio di cui al comma 2, per “anno di servizio” si intende l’aver svolto almeno 180 giorni di servizio con contratto a tempo determinato nell’ambito dello stesso anno accademico a cui si è accesso in seguito a superamento di un concorso pubblico per esami o per esami e titoli o mediante proroga del precedente contratto instaurato in seguito a superamento di un concorso pubblico per esami o per esami e titoli.
4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di servizio di cui al comma 2, nel caso di servizi prestati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione d’opera intellettuale o con altri contratti di lavoro flessibili, per “anno di servizio” si intende l’aver svolto una prestazione lavorativa non inferiore a 150 ore nell’ambito dello stesso anno accademico in seguito a superamento di un concorso pubblico per esami o per esami e titoli o mediante proroga del precedente contratto instaurato in seguito a superamento di un concorso pubblico per esami o per esami e titoli.
5. Le Istituzioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell’ampliamento della dotazione di cui al comma 2 dell’articolo 3, pubblicano un bando per la costituzione di graduatorie dei soggetti di cui al comma 2, ordinate in base al servizio maturato ai sensi del presente articolo. Nelle more dell’applicazione del regolamento di cui al comma 1,

ulteriori bandi vengono pubblicati all'inizio di ciascun anno accademico dalle Istituzioni ove vi siano posti vacanti di profili tecnici nella relativa dotazione organica.

6. Ai bandi di cui al comma 5 possono partecipare i soggetti di cui al comma 2 che abbiano un contratto di lavoro in essere con l'Istituzione che costituisce la graduatoria o che abbiano avuto un contratto di lavoro con tale Istituzione nell'anno accademico 2022/2023 o 2023/2024.
7. Nelle more dell'applicazione del regolamento di cui al comma 1, in subordine alle procedure di cui al comma 2, il reclutamento a tempo indeterminato dei profili tecnici avviene, nei limiti dei posti vacanti all'interno delle dotazioni organiche e delle relative facoltà assunzionali, mediante procedure concorsuali pubbliche nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a. possibilità di stipulare specifiche convenzioni tra istituzioni ubicate nella medesima Regione o in Regioni tra loro limitrofe, fino a un massimo di tre Regioni, per lo svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento, con la previsione che ogni concorso congiunto sia comunque curato da una singola istituzione che assume la titolarità della procedura;
  - b. indicazione mediante bando emanato con decreto del Direttore, con possibilità che il bando indichi, per il profilo di tecnico di laboratorio e di accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo, una o più specifiche posizioni da coprire in relazione agli ambiti professionali definiti ai sensi del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 in sede di contrattazione integrativa nazionale;
  - c. previsione, nei bandi di concorso, che la rinuncia al posto implica la cancellazione dall'eventuale graduatoria e la decadenza da ogni beneficio;
  - d. accesso alle procedure concorsuali dei soggetti in possesso dei titoli di studio relativi allo specifico profilo come definiti ai sensi del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021, nonché dei titoli di studio conseguiti all'estero ad essi equipollenti o equivalenti;
  - e. previsioni di commissioni giudicatrici composte ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i.;
  - f. gestione delle procedure concorsuali sulla piattaforma InPA;
  - g. previsione di due prove di natura pratica e/o teorica, di cui, per il profilo di accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo e per il profilo di tecnico di laboratorio, almeno una di natura pratica;
  - h. previsione che, nell'ambito della valutazione dei titoli, sia valorizzata l'esperienza maturata, da definirsi nel bando in termini di tipologia e durata;
  - i. applicazione di quanto previsto dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al 50% dei posti relativi a profili tecnici messi a bando nel medesimo anno accademico, anche all'interno di procedure di reclutamento congiunte, al netto delle assunzioni effettuate ai sensi del comma 2;
8. Il reclutamento a tempo determinato di profili tecnici su posto vacante rientrante nelle dotazioni organiche è ammesso esclusivamente in assenza di facoltà assunzionali per l'assunzione a tempo indeterminato o in presenza di motivate ed eccezionali esigenze di natura transitoria, mediante procedure concorsuali pubbliche per esami e titoli in base alle quali viene stipulato un contratto di durata annuale, rinnovabile per due anni. Alle procedure si applicano i criteri di cui al comma 7, ad esclusione della lettera i).

9. Per le esigenze a cui non è possibile fare fronte con il personale rientrante nella dotazione organica, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere, mediante procedura selettiva pubblica, al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, con oneri a carico del proprio bilancio.

**Articolo 6**  
*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente decreto, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di bilancio previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 892, da assegnare ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sulla base di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 1, come riportato nell'allegata Tabella B.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di Controllo, ai sensi della normativa vigente.

Il Ministro dell'Università e della Ricerca  
Sen. Anna Maria Bernini